ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 23

Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' derivanti da un reciproco finanziamento tra detta impresa e un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1. Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilita' corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria. Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilita' della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta
Capo	II — Criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-23-eliminazione-della-costituzione-di-capitale-frutto-di-operazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it